

Prato, 30 agosto 2021

Ai gentili Clienti

Loro sedi

**Isolamento fiduciario. Nel 2021 non è più riconosciuto come malattia
Gestione lavoratori "fragili".**

Il Decreto Cura Italia (DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) aveva equiparato alla malattia il periodo di quarantena fiduciaria ovvero il periodo di 10 giorni di isolamento obbligatorio che coinvolge chi è entrato in contatto con un soggetto positivo all'infezione da COVID-19.

Tale periodo di **assenza dal lavoro** veniva quindi retribuito con le indennità previste dalla normativa e dal CCNL in caso di malattia.

Il diritto all'indennità di malattia non sussisteva nel caso in cui il lavoratore, in isolamento domiciliare e non positivo al COVID-19, poteva svolgere le proprie mansioni in modalità agile.

Con il Mess. INPS 6 agosto 2021 n. 2842, in cui si richiama il precedente Mess. INPS 23 aprile 2021 n. 1667, viene confermato che il legislatore non ha ancora previsto uno stanziamento per prorogare la tutela della quarantena.

Pertanto, per l'anno 2021, il lavoratore posto in quarantena fiduciaria, a seguito di un contatto con persone positive, non avrà diritto alla tutela indennitaria, in quanto non vi è più il presupposto dell'equiparazione alla malattia come invece era stato previsto per l'anno 2020.

Ciò potrà comportare l'emissione da parte dell'INPS di note di rettifica per il recupero, nei confronti delle aziende e conseguentemente dei lavoratori, delle indennità di malattia anticipate nei mesi trascorsi del 2021.

Per i prossimi periodi del 2021, il datore di lavoro potrà optare per il lavoro agile, quando possibile, oppure l'aspettativa non retribuita e l'utilizzo di permessi o ferie.

Da sottolineare per il 2021 che, in attesa di eventuali ed auspicabili nuovi interventi, le nuove regole di quarantena distinguono tra diverse fattispecie legate alla presenza di vaccinazione e alle varianti del COVID-19.

Riguardo ai lavoratori "fragili", in possesso di certificazione ASL, la cui assenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero (art. 26, c. 2 DL 18/2020), l'Istituto erogherà la prestazione relativamente ad eventi del 2020 e solo per quelli verificatisi fino al 30 giugno 2021, anche se

il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 ha differito al 31 ottobre 2021 il diritto riconosciuto ai lavoratori fragili di svolgere l'attività lavorativa in smart working.

Con riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da Covid-19, (art. 26, comma 6, DL 18/2020), invece, le indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali autorizzano il riconoscimento della tutela della malattia secondo l'ordinaria gestione.

Studio MBC